

ADDIO BICCHIERI DI PLASTICA?

PLASTICA E RIDUZIONE - LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA: RECEPIMENTO

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

E' stata pubblicata la legge di delegazione europea L. 53/2021, che indica le normative da recepire e indica i criteri da applicare.

L'art. 22, in particolare ha ad oggetto : “Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di **plastica sull'ambiente**.”

La delega dovrà essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

“... a) garantire una **riduzione** duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;...”.

L'inciso replica il contenuto dell'art. 1 della Direttiva Plastica e ricorda il credito d'imposta della Legge Bilancio 160/2019.

Materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti: la finalità è quella di sostituire le confezioni monouso con quanto riutilizzabile. E' utile sottolineare la parola “incoraggiare” l'uso, e la direttiva Europea aggiunge, “ove possibile”.

“...b) **incoraggiare** l'uso di prodotti sostenibili e **riutilizzabili**, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con **alimenti**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;”

Se non è possibile evitare l'uso sopra detto allora bisogna prevedere la dismissione e comunque preferibile la plastica biodegradabile:

c) **ove non sia possibile l'uso di alternative** riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e

compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

Senso civico e civismo, responsabilità dei singoli per la riduzione e per evitare la dispersione dei rifiuti tra i quali anche i “palloncini”.

d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di **palloncini**, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

Bicchieri di Plastica. L'allegato A della direttiva non li elenca espressamente e allora la legge delega li include nell'obiettivo della riduzione e della dismissione e precisa:

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;

Sanzioni.

f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

Abrogazione dell'art. 226 quater Dlgs. 152/2006: plastiche monouso; articolo inserito con L. 145/2018, prima della Direttiva 2019/904. Articolo che non avrà più ragione di esistere.

g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.